

CONTRATTO DI SUBAPPALTO

(ai sensi dell' art. 105 del D.Lgs. 163/2006 e succ. mod. e integrazioni)

L'Impresa **CORACO S.r.l.** con sede legale in Palero (PA), via Marchese Ugo, 52 avente C/F e P.IVA n. 01599850896 rappresentata dal Sig. Tripoli Giuseppe, nato a Partinico (PA) il 29.05.1979 e residente in San Cipirello (PA), via Caruso, N. 36 in appresso per brevità denominata "APPALTATORE "

E

La società **Tek Infrastrutture S.r.l.** con sede legale in San Cipirello (PA) , via Di Marco , 4 avente C/F e P.IVA n. 05436080823 rappresentata dal Sig. Anselmo Giovanni, nato a Palermo (PA) il 20.03.1975 e residente in Palermo (PA), via Domenico Modugno, N. 4 in appresso per brevità denominata "SUBAPPALTATORE "

ed entrambi per brevità in appresso denominate "Parti":

PREMESSO

- che l'Impresa **CORACO S.r.l.** è assuntrice, da parte del Comune di Santa Cristina Gela con sede in via Skanderberg n.8 90030 Santa Cristina Gela (PA), dei "**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EX CASA COMUNALE DEL COMUNE DI SANTA CRISTINA GELA**" per l'importo complessivo dei lavori di € 63.136,57 da realizzare per il Comune di Santa Cristina Gela.

che il progettista ha previsto:

- che tutte le lavorazioni possano essere subappaltate dell'importo contrattuale previsto dall'art. 118 del Codice dei contratti
- che si rende necessario, al fine di una ottimale esecuzione delle opere commissionate, subappaltarne una quota ad idonea Impresa;

che la società **Tek Infrastrutture S.r.l.** dichiara:

- *di essere disposta ad assumere in subappalto l'esecuzione di: **LAVORI EDILI e precisamente intonaci, tinteggiature, fornitura e posa di ponteggio;***
- *di essere in possesso dei requisiti di qualificazione di ordine generale e speciale prescritti dal D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 per l'assunzione in subappalto dei predetti lavori e precisamente di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.28;*
- *di essere iscritta al Registro delle Imprese codice fiscale 05436080823;*
- *di disporre di capitali, di idonea organizzazione, di personale, macchinari ed attrezzature e di quant'altro necessario all'esecuzione dei lavori affidati con il presente Contratto per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere subappaltate con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;*

Convengono e stipulano quanto appresso.

ART. 1 - CONFERMA DELLE PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

ART. 2 - OGGETTO

I lavori oggetto del presente Contratto di subappalto riguardano l'esecuzione di una quota dei lavori indicati in premessa e meglio descritti appresso.

A) Tutte le fasi lavorative dovranno essere eseguite da personale specializzato ed esperto con la sovrintendenza di un tecnico responsabile il cui nominativo dovrà essere comunicato per iscritto dal SUBAPPALTATORE all'APPALTATORE e che, oltre alla responsabilità del coordinamento e della buona

esecuzione dei lavori, dovrà attenersi alle disposizioni ed ordini di servizio della Direzione di cantiere dell'APPALTATORE.

B) Le attrezzature che verranno impiegate nell'esecuzione dei lavori dovranno rispondere alle prescrizioni ed alle specifiche tecniche contrattuali nonché ai requisiti di accettazione di cui alle norme vigenti in materia al momento di esecuzione dei lavori.

C) Il lavoro dovrà essere eseguito secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel rispetto delle specifiche tecniche fornite dalla D.L., in conformità ai disegni di progetto e/o secondo le istruzioni della Direzione di cantiere dell'APPALTATORE.

Si intende altresì compreso nel presente contratto ogni altro onere accessorio per lo svolgimento della commessa nonché tutte le opere, somministrazioni ed attività, per dare completo, finito e collaudabile, sulla base delle vigenti normative italiane, ciò che costituisce l'oggetto del presente contratto, anche se non espressamente menzionate.

L'APPALTATORE si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, qualora ritenesse ciò utile per una migliore organizzazione generale del lavoro o al fine del mantenimento dei programmi, di eseguire direttamente o di fare eseguire da terzi le suddette prestazioni, in forma completa o parzializzata, senza che ciò possa dare luogo a riserve o eccezioni da parte della SUBAPPALTATORE.

ART. 3 - OSSERVANZA NORME REGOLANTI L'APPALTO PRINCIPALE

In esecuzione di quanto dichiarato in premessa la SUBAPPALTATORE accetta incondizionatamente tutti i documenti tecnici e/o amministrativi che regolano l'esecuzione dei lavori di cui in premessa nel rapporto tra l'APPALTATORE e l'ENTE APPALTANTE, con particolare riferimento ai seguenti documenti che, anche se non allegati, formano parte integrante del presente Contratto, negli aspetti da quest'ultimo non diversamente regolati:

- Capitolato Speciale di Appalto;
- Elenco prezzi per ciò che si riferisce alle descrizioni delle lavorazioni oggetto del presente contratto;
- Elaborati di progetto posti a base del contratto di appalto.

Il SUBAPPALTATORE con la sottoscrizione del presente Contratto si impegna a osservare e a permettere alla APPALTATORE di osservare le norme dettate da tutti i suddetti documenti tecnici ed amministrativi che dichiara di ben conoscere ed accettare, obbligandosi quindi ad assumere nei confronti della APPALTATORE ogni onere ed incombenza posti a carico di quest'ultima dalle norme di legge e da quelle del Capitolato Speciale d'Appalto e dei connessi allegati, relativamente all'esecuzione dei lavori oggetto del presente Contratto.

ART. 4 - IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo complessivo presunto delle opere oggetto del presente contratto è determinato tra le Parti in via indicativa e non limitativa in circa **€ 16.000,00 (euro SEDICIMILA/00) compreso oneri di sicurezza.**

Resta convenuto che eventuali integrazioni o stralci da cui derivano variazioni in aumento o diminuzione delle opere oggetto del presente contratto, non comporteranno nessuna modificazione dei prezzi unitari qui convenuti.

Le descrizioni delle lavorazioni - atte a definire l'oggetto contrattuale - ed i relativi compensi unitari sono riassunti all'art. 5.

Il prezzi contrattualmente definiti sono proposti ed accettati dal SUBAPPALTATORE nella più completa ed approfondita conoscenza della quantità e del tipo di lavoro da svolgere, in ragione di ciò Il SUBAPPALTATORE dichiara di rinunciare a qualsivoglia pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza delle quantità, delle modalità e delle caratteristiche delle lavorazioni da eseguire in subappalto.

ART. 5 - ELENCO DEI PREZZI UNITARI

I lavori oggetto del presente Contratto verranno compensati a misura, secondo i successivi prezzi unitari.

Sono inclusi nel prezzo tutte le spese derivanti al SUBAPPALTATORE per l'osservanza degli obblighi di cui al presente contratto, nessuno escluso, e di quanto altro necessari a dare i lavori compiuti a regola d'arte.

Con le stesse scadenze di quelli emessi dal Comune di Santa Cristina Gela verranno compilati, a cura della APPALTATORE, gli Stati di Avanzamento, da sottoscrivere da entrambe le parti. Si determineranno sulla base di misurazioni in contraddittorio le quantità effettivamente eseguite dal subappaltatore, per il cui pagamento saranno applicati i prezzi unitari di cui all'art. 5. I pagamenti avverranno entro 15 giorni dall'avvenuto incasso del corrispondente S.A.L. dell'ENTE APPALTANTE, previa presentazione della fattura del SUBAPPALTATORE.

In occasione di ciascun pagamento, il SUBAPPALTATORE dovrà dare dimostrazione di aver adempiuto al versamento di quanto dovuto per retribuzioni, relativi oneri fiscali e contributi in favore degli Enti previdenziali ed assicurativi, con riferimento ai dipendenti impiegati per l'esecuzione del presente contratto, prestando ogni migliore collaborazione al fine di far periodicamente acquisire all'APPALTATORE i certificati di adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi.

In difetto, il pagamento verrà sospeso, senza maturazione di interessi, sino all'avvenuto adempimento di quanto sopra da parte del SUBAPPALTATORE e sarà posto a garanzia dell'adempimento medesimo.

L'eseguito pagamento di una o più situazione lavori al SUBAPPALTATORE non costituisce accettazione della qualità dei lavori eseguiti e dei materiali impiegati, avendo la redazione delle citate situazioni esclusivamente finalità di mera contabilizzazione provvisoria. Rimane in facoltà dell'APPALTATORE effettuare a fine dei lavori ed entro 15 giorni dallo scadere del termine prescritto per l'effettuazione del collaudo finale, la verifica della contabilità in base ai risultati del collaudo tecnico-amministrativo da parte dell'ENTE APPALTANTE e di apportare eventuali modifiche alla contabilità finale dei lavori subappaltati.

ART. 7 - RITENUTE A GARANZIA - omissis

ART. 8 - CAUZIONE - omissis

ART. 9 - REVISIONE PREZZI

Resta espressamente convenuto che i prezzi oggetto del presente contratto di subappalto, resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori e non verranno quindi assoggettati a revisione prezzi alcuna, con espressa rinuncia da parte del SUBAPPALTATORE al disposto dell'art. 1664 c.c., in quanto i prezzi concordati già compensano eventuali aumenti dei costi, dei materiali e della mano d'opera.

ART. 10 - PERSONE AUTORIZZATE DALL'IMPRESA

La persona autorizzata a riscuotere è il sottoscritto stesso.

Il SUBAPPALTATORE nomina altresì, a tutti gli effetti, come proprio Rappresentante e responsabile dei lavori da eseguire il sig. Anselmo Giovanni che deve essere reperibile in cantiere per tutta la durata dei lavori.

ART. 11 - SORVEGLIANZA DEI LAVORI

Il SUBAPPALTATORE deve attenersi alle disposizioni della Direzione Lavori dell'ENTE APPALTANTE in quanto documentate a quelle del Direttore di Cantiere, con ciò non intendendosi limitare le facoltà organizzative del SUBAPPALTATORE né le sue responsabilità, ovvero coinvolgere l'APPALTATORE in compiti che non gli competono.

Il SUBAPPALTATORE riconosce il potere di verifica dell'esecuzione dei lavori da parte dell'APPALTATORE sia in corso d'opera ai sensi dell'art. 1662 del Cod. Civ., sia all'ultimazione dei lavori.

ART. 12 - CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori assunti dal Subappaltatore avverrà entro 15 giorni dall' autorizzazione dell' ente ed il relativo verbale farà fede anche nel rapporto di subappalto.

ART. 13 - TEMPI DI ESECUZIONE

Il tempo utile per dare ultimati i lavori oggetto del presente Contratto è di mesi 2 (DUE) naturali e consecutivi, computati dalla data del verbale di consegna principale di cui al precedente art. 12. All'ultimazione effettiva dei lavori verrà redatto, da parte dell'APPALTATORE, un apposito verbale in duplice copia sottoscritto anche dal SUBAPPALTATORE.

ART. 14 – Protocollo di legalità

Le parti si obbligano espressamente:

- a comunicare, tramite il R.U.P., quale titolare dell'ufficio di direzione lavori alla stazione appaltante e all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici: lo stato di avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di subappalto e derivati, quali il nolo e le forniture nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare. Si obbliga, altresì, espressamente a inserire identica clausola nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che , in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse;
- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsioni nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti , pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinare imprese, danneggiamenti /furti di beni personali o in cantiere, etc.);
- a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo o cottimo, ed è consapevole che, in caso contrario le eventuali autorizzazioni non saranno concesse;

Art.15 Clausola Sospensiva

L'efficacia del presente contratto è soggetta alla condizione sospensiva dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione appaltante anche ai fini della legge 646/82 art 21 e s.m.i con espresso divieto per il fornitore di avviare i lavori e/o le forniture e/o il servizio fino al conseguimento della medesima.

Qualora detta autorizzazione per qualsiasi motivo venisse negata o revocata, il presente contratto deve intendersi risolto, senza bisogno di pronuncia di giudice, o diffida, dietro semplice comunicazione dell'appaltatore e senza che il subappaltatore possa avanzare richiesta di compenso e/o indennizzo a qualsivoglia titolo.

Il fornitore è da subito validamente obbligato alla tempestiva presentazione dei documenti prescritti per l'ottenimento dell'autorizzazione alla forniture e/o servizi.

ART. 15 – DICHIARAZIONE TRACCIABILITA'

Il presente contratto non è soggetto a registrazione ad imposta fiscale di registro in quanto le prestazioni sono soggette ad Iva. Che il conto dedicato solo per pagamenti effettuati da Enti Pubblici secondo quanto previsto dalla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, intestato alla la Società Tek Infrastrutture Srl tenuto presso: Agenzia BPSA BANCA POPOLARE SANT'ANGELO - IT56L0577204622CC0960000085 - TEK INFRASTRUTTURE SRL, dedicato solo per pagamenti effettuati da Enti Pubblici secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.20210 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Inoltre comunica che l'unica persona delegata ad operare su di esso è l'amministratore unico Geom. Giovanni Anselmo C.F.NSLGNN75C20G273G.

Art.16 Clausola Sospensiva

L'efficacia del presente contratto è soggetta alla condizione sospensiva dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione appaltante anche ai fini della legge 646/82 art 21 e s.m.i con espresso divieto per il fornitore di avviare i lavori e/o le forniture e/o il servizio fino al conseguimento della medesima.

Qualora detta autorizzazione per qualsiasi motivo venisse negata o revocata, il presente contratto deve intendersi risolto, senza bisogno di pronuncia di giudice, o diffida, dietro semplice comunicazione dell'appaltatore e senza che il subappaltatore possa avanzare richiesta di compenso e/o indennizzo a qualsivoglia titolo.

Il fornitore è da subito validamente obbligato alla tempestiva presentazione dei documenti prescritti per l'ottenimento dell'autorizzazione alla forniture e/o servizi.

VARIE

La presente Scrittura non viene sottoposta a registrazione per espressa volontà delle parti restando stabilito che, ove ciò si rendessero necessario, tutte le spese e gli oneri conseguenti cederanno a carico della parte che con il proprio comportamento ne avrà resa necessaria la produzione in giudizio,

Il presente contratto contiene la manifestazione integrale delle volontà delle parti e potrà essere modificato unicamente per atto scritto.

Il presente atto è stato predisposto da entrambe le parti, che letto ed approvato, lo sottoscrivono.

Palermo li 17.05.2022

L'APPALTATORE

IL SUBAPPALTATORE


CORACO S.r.l.
Via Marchese Ugo, 52
90141 Palermo
P.IVA 01599850896


Tek Infrastrutture Srl
Giovanni Anselmo